# Gazzetta ufficiale

# delle Comunità europee

L 367

28° anno

31 dicembre 1985

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

ommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	★ Regolamento (CEE) n. 3788/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica taluni regolamenti applicabili nel settore dei grassi, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo
	<ul> <li>★ Regolamento (CEE) n. 3789/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1837/80 e n. 1985/82 nel settore delle carni ovine e caprine</li></ul>
	★ Regolamento (CEE) n. 3790/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'adattamento, a motivo dell'adesione della Spagna, del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte
	★ Regolamento (CEE) n. 3791/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'adattamento di taluni regolamenti del settore delle uova e del pollame, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo
	★ Regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo
	★ Regolamento (CEE) n. 3793/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
	★ Regolamento (CEE) n. 3794/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione applicabili in Spagna nel settore dei cereali
	★ Regolamento (CEE) n. 3795/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi
	★ Regolamento (CEE) n. 3796/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 per quanto concerne l'elenco delle regioni di produzione di frumento duro nelle quali l'aiuto al frumento duro è concesso in Spagna
2	(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	★ Regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi
	★ Regolamento (CEE) n. 3798/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi
	★ Regolamento (CEE) n. 3799/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a motivo dell'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 43/81 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità
	★ Regolamento (CEE) n. 3800/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo
	★ Regolamento (CEE) n. 3801/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alla determinazione dei dazi di base riscossi all'importazione in Spagna di taluni prodotti che rientrano nel settore dei grassi
	★ Regolamento (CEE) n. 3802/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 1357/80 nel settore della carne bovina
	★ Regolamento (CEE) n. 3803/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli
	★ Regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari 37
	★ Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo
	★ Regolamento (CEE) n. 3806/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)
	★ Regolamento (CEE) n. 3807/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per patate di primizia e avocadi delle sottovoci 07.01 A II e 08.01 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)
	★ Regolamento (CEE) n. 3808/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)
	★ Regolamento (CEE) n. 3809/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per fagioli delle specie Phaseolus, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)
	★ Regolamento (CEE) n. 3810/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi della

sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3788/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

# che modifica taluni regolamenti applicabili nel settore dei grassi, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre apportare modifiche di carattere tecnico ai seguenti regolamenti nel settore dei grassi:

- regolamento (CEE) n. 2164/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni di oli d'oliva dalla Spagna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71 (2),
- regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli stati membri produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3453/80 (4),
- regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2762/80 (6),
- regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3176/84 (8),
- regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva (9),
- (1) GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 3.
- (2) GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.
- (3) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.
- (4) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 15.
- (5) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
- (6) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.
- (7) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.
- (8) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 4.
- (9) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.

- regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (10),
- regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (11);

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2164/70 è abrogato con effetto dal 1° marzo 1986.

# Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 154/75 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
  - «I termini di cui alle lettere a) e b) decorrono:
  - dal 1° novembre 1982, per quanto riguarda l'istituzione dello schedario oleicolo in Grecia;
  - dal 1° novembre 1986, per quanto riguarda l'istituzione dello schedario oleicolo in Spagna e in Portogallo».
- 2) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:
  - «2 ter. Le competenti autorità spagnole e portoghesi addette al versamento dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE provvedono, in sede di pagamento dell'aiuto, a ridurlo di 0,96 ECU/100 kg. Questa riduzione si applica agli aiuti relativi alle campagne 1986/1987, 1987/1988, 1988/ 1989 e 1989/1990».

<sup>(10)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

<sup>(11)</sup> GU n. L 208 del 3, 8, 1984, pag. 11.

# Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3089/78 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9:
  - a) Il paragrafo 1 è completato dal comma seguente: «La cauzione applicabile all'atto dell'immissione in libera pratica in Spagna e Portogallo è identica a quella applicabile nel resto della Comunità».
  - b) Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

    «Qualora l'olio d'oliva in questione venga spedito, tra
    il 1° marzo 1986 e il 31 ottobre 1995, dalla
    Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
    1985 verso la Spagna o il Portogallo, l'interessato
    deve inoltre fornire la prova che, nel quadro dello
    scambio, è stato effettivamente applicato l'importo
    compensativo adesione applicabile agli oli originari
    dei paesi terzi».
- 2) All'articolo 11, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
  - «È applicabile dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, gli articoli 1, 2 e 3 si applicano alla Spagna e al Portogallo soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991».

#### Articolo 4

Il regolamento (CEE) n° 591/79 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il testo dei paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - «1. Fatto salvo l'articolo 6, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva cui alla sottovoce 15.07 A II a) della tariffa doganale comune nei due mesi che precedono quello in cui la restituzione è stata applicata, corretto, rispettivamente in Spagna e in Portogallo, dell'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni di ciascuno di questi due stati membri in provenienza dai paesi terzi.

Tuttavia, qualora l'olio d'oliva utilizzato nella fabbricazione delle conserve sia stato prodotto nella Comunità, la restituzione è pari alla media di cui sopra, maggiorata di un importo equivalente all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la maggiorazione si applica soltanto a datare dal 1° gennaio 1991. A decorrere da questa data, la maggiorazione è identica a quella applicata negli altri stati membri e l'importo della restituzione che ne risulta viene corretto dalla differenza tra i prezzi d'intervento applicabili rispettivamente nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e in Spagna e in Portogallo».

# 2) All'articolo 5:

- a) Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
  - «La restituzione alla produzione fissata conformemente al primo comma viene corretta, rispettivamen-

te in Spagna e in Portogallo, dell'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni di ciascuno di questi due stati membri in provenienza dai paesi terzi».

- b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - «2. Tuttavia, se l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo stabilito in virtù del paragrafo 1, primo comma, è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la maggiorazione si applica soltanto a datare dal 1° gennaio 1991. A decorrere da questa data, la maggiorazione è identica a quella applicata negli altri stati membri e l'importo della restituzione che ne risulta viene corretto della differenza tra i prezzi d'intervento applicabili rispettivamentenella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e in Spagna e in Portogallo».

#### Articolo 5

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1590/83 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

- 1. L'aiuto alla produzione di olio d'oliva è concesso ai singoli olivicoltori soltanto per le superfici piantate a olivi;
- in Francia e in Italia alla data del 31 ottobre 1978,
- in Grecia alla data del 1° gennaio 1981,
- in Spagna alla data del 1° gennaio 1984,

che hanno formato oggetto:

- a) in Italia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o, in mancanza di questa, dell'ultima dichiarazione di coltivazione disponibile;
- b) in Francia, dell'ultime dichiarazione di coltivazione disponibile anteriore alla campagna 1982/1983;
- c) in Grecia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o 1981/1982;
- d) in Spagna, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1986/1987 o 1987/1988.

Per quanto riguarda il Portogallo, l'aiuto è concesso soltanto per i quantitativi che possono essere prodotti su superfici piantate a olivi la quali si trovino effettivamente in produzione alla data del 1° gennaio 1984 e abbiano formato oggetto di coltivazione per la campagna 1986/1987 o 1987/1988.

Tuttavia, nel caso in cui le superfici piantate a olivi alle date di cui al primo comma non abbiano formato oggetto della dichiarazione di coltivazione, l'aiuto alla produzione per queste superfici è concesso soltanto a condizione che l'interessato presenti alle competenti autorità nazionali una dichiarazione complementare di coltivazione per dette superfici entro il 30 giugno 1984 oppure, per le Spagna e il Portogallo, entro il 30 giugno 1988.

- 2. In caso di nuovi impianti effettuati dopo il 31 ottobre 1978 in Francia e in Italia, dopo il 1° gennaio 1981 in Grecia e dopo il 1° gennaio 1984 in Spagna e Portogallo, nel quadro di un progetto di ristrutturazione degli oliveti limitato all'azienda o ad un'area di produzione determinata, l'aiuto è concesso anche per le superfici in questione, a condizione che:
- il progetto di operazioni di ristrutturazione sia stato approvato dalle autorità competenti dello stato membro interessato;
- entro ogni perimetro di ristrutturazione la superficie globale piantata a olivi dopo la ristrutturazione con ecceda la superficie piantata alla data del 31 ottobre 1978 per l'Italia e la Francia, alla data del 1° gennaio 1981 per la Grecia e alla data del 1° gennaio 1984 per la Spagna e il Portogallo.

Per quanto riguarda il Portogallo, il quantitativo che può essere prodotto previa ristrutturazione non deve superare quello che può essere prodotto su superfici piantate a olivi che si trovino effettivamente in produzione alla data del 1° gennaio 1984».

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1984/1985, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE si applicano le norme generali definite nel presente regolamento. Tuttavia, per la Spagna e il Portogallo, esse si applicano soltanto a decorrere dalla campagna 1986/1987».

- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
  - «— copia della dichiarazione presentata ai fini dell'elaborazione dello schedario oleicolo. Per quanto concerne la Grecia, la Spagna e il Portogallo, fintantoché in questi stati non sarà elaborato lo schedario oleicolo, questa dichiarazione può essere sostituita da quella contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1590/83».

- 3) All'articolo 13, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituto dal seguente:
  - «3. Durante le campagne 1984/1985 e 1985/1986 lo stato membro interessato può concedere al frantoio di cui trattasi un riconoscimento provvisorio, dal momento in cui tale frantoio presenta la domanda di riconoscimento contenente gli elementi di cui al paragrafo 1. Tale facoltà è estesa alla campagna 1986/1987 per la Spagna e il Portogallo.

#### Articolo 7

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

- «5. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1984 le spese effettive del'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:
- del 100 % per i primi due anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per le agenzie costituite in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia;
- del 50% per il terzo anno.

Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, dal 1° marzo 1986 al 31 ottobre 1987, le spese effettive dell'agenzia sono coperte in ragione del 100%, entro un massimale di 7 milioni di ECU per la Spagna e di 3,5 milioni di ECU per il Portogallo.

Gli stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario a loro carico mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva.

Prima del 1° gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1987/1988».

# Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1837/80 e n. 1985/82 nel settore delle carni ovine e caprine

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (²), ed il regolamento (CEE) n. 1985/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo a misure transitorie per l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di taluni paesi terzi che fruiscono di trattamento preferenziale (³);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione possono essere adottate prima dell'adesione ed entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».
- 2) All'articolo 7, paragrafo 2, i termini «le regioni 1 e 3» sono sostituiti da «le regioni 1, 3 e 7».

#### Articolo 2

È soppresso l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1985/82.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3790/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

relativo all'adattamento, a motivo dell'adesione della Spagna, del regolamento (CEE) n. 985/68 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (²), precisa la classificazione del burro che può essere oggetto d'acquisto da parte degli organismi d'intervento di differenti stati membri; che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre adattare detta disposizione, per introdurre la classificazione per il burro spagnolo;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'ade-

sione, le misure previste dall'articolo 396 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del trattato,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 è completato con il seguente trattino:

«— prodotto esclusivamente a partire da latte di vacca o di crema di latte pastorizzati, per quanto concerne il burro spagnolo».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3791/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

relativo all'adattamento di taluni regolamenti del settore delle uova e del pollame, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, è necessario adattare, nel settore delle uova e del pollame, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3341/84 (2), ed il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini e volatili da cortile (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3485/80 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione; che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato; che, a norma dell'articolo 261 dell'atto di adesione, l'applicazione delle misure relative al Portogallo è differita fino al termine della prima tappa,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del rego-

lamento (CEE) n. 2772/75 è completato con le seguenti diciture:

- «— PERIODO DE EMBALAGE DE ... AL ...»,
- «— PERÍODO DE EMBALAGEM DE ... A ...».
- 2. L'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2772/85 è completato con le seguenti diciture:
  - «— EMBALADO EL . . . »,
  - «— EMBALADO EM . . . ».

#### Articolo 2

- 1. Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75, i termini «huevos para incubação» sono inseriti dopo i termini «uova da cova».
- 2. Nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75 i termini «para incubar», «para incubação» sono inseriti dopo il termine «cova».

# Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986, tranne per quanto concerne le modifiche in lingua portoghese, la cui applicazione è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) n. 3792/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

# IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 256, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della dichiarazione comune allegata all'atto, nei loro scambi reciproci di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica, nei confronti dell'altro, le disposizioni e i meccanismi transitori previsti nell'atto di adesione come regime applicabile nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che tale regime deve essere applicato tenendo conto dell'esistenza, nel quadro delle misure transitorie, di una transizione classica e di una transizione a tappe per il Portogallo, nonché dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli per la Spagna;

considerando, tuttavia, che nei settori dei cereali e del riso, compresi i prodotti di prima trasformazione, del vino e dei prodotti trasformati a base di pomodori il regime applicabile agli scambi fra i nuovi stati membri deve essere definito conformemente agli orientamenti complementari convenuti nell'ambito della conferenza;

considerando che, per quanto riguarda, in particolare, il settore vitivinicolo, per facilitare la graduale apertura del mercato, è opportuno prevedere che le restrizioni quantitative mantenute negli scambi reciproci durante la prima tappa siano sostituite, all'inizio della seconda tappa, da un regime del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti soggetti al meccanismo complementare, negli scambi di ciascuno dei nuovi stati membri con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è opportuno prevedere la possibilità di assoggettare le importazioni in Spagna a detto meccanismo; che per quanto riguarda il Portogallo è invece opportuno, date le condizioni di produzione in questo stato membro, estendere automaticamente detto meccanismo alle importazioni in provenienza dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 91 e 258 dell'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento definisce il regime applicabile, nel periodo 1° marzo 1986 – 31 dicembre 1995, agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo.

#### Articolo 2

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi, nella Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985 è soggetta all'applicazione di dazi doganali:

- 1) I dazi all'importazione in Spagna per i prodotti provenienti dal Portogallo sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 75, punto 1, dell'atto, salva restando l'applicazione dei punti 4 e 5 di tale articolo.
- 2) I dazi all'importazione in Portogallo:
  - per i prodotti soggetti a una transizione classica ai sensi dell'articolo 235 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 243, punto 1, lettere b), c) e d), dell'atto, salva restando l'applicazione del punto 4 di tale articolo;
  - per i prodotti soggetti a una transizione a tappe ai sensi dell'articolo 259 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono soppressi alle condizioni definite all'articolo 268, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dell'atto, salva restando l'applicazione del paragrafo 4 di tale articolo.

Tuttavia, per i vini liquorosi di cui al punto 3, secondo comma, primo trattino, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi secondo il ritmo seguente:

- a 1° marzo 1986, ciascun dazio è ridotto all'87,5 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1987, ciascun dazio è ridotto al 75 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1988, ciascun dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1989, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1990, ciascun dazio è ridotto al 37,5 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1991, ciascun dazio è ridotto al 25 % del dazio di base,

- al 1° gennaio 1992, ciascun dazio è ridotto al 12,5 % del dazio di base,
- al 1° gennaio 1993, il dazio è soppresso.
- 3) Ai sensi dei punti 1 e 2, il dazio di base è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari della Spagna e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.

#### Tuttavia:

- per i vini liquorosi che sono oggetto, sotto il regime nazionale precedente l'adesione, di contingenti a dazi ridotti negli scambi fra la Spagna e il Portogallo, i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro di tali contingenti. I contingenti tariffari applicati nel regime nazionale precedente l'adesione sono soppressi il 1° marzo 1986;
- per i pomodori preparati o conservati, i dazi di base sono quelli definiti per la Spagna all'articolo 75, punto 3 e all'allegato VIII dell'atto d'adesione;
- per i semi e i frutti oleosi della voce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci 12.02 e 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi di base sono per la Spagna quelli definiti in applicazione dell'articolo 75, punto 3, dell'atto d'adesione.

#### Articolo 3

Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi negli scambi con la Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985:

- il 1° marzo 1986 per i prodotti soggetti alla transizione classica in Spagna e in Portogallo;
- all'inizio della seconda tappa per i prodotti soggetti alla transizione classica in Spagna e alla transizione a tappe in Portogallo.

#### Si applicano:

- l'articolo 72, punti 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 74, paragrafo 1, dell'atto;
- l'articolo 240, punti 2, 4, 5 e 6, nonché l'articolo 242 paragrafo 1, dell'atto.

Gli importi compensativi sono riscossi dallo stato importatore o concessi dallo stato esportatore.

# Articolo 4

Per i prodotti soggetti a una transizione classica in Spagna e a una transizione a tappe in Portogallo, si applicano le disposizioni che seguono, con riserva degli articoli 8 e 9 del presente regolamento:

- 1) Durante la prima tappa, il Regno di Spagna applica, mutatis mutandis,
  - all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a norma dell'articolo 272 dell'atto d'adesione, con riserva dell'articolo 2 del presente regolamento;
  - all'esportazione dei prodotti destinati al Portogallo, il regime applicato nei confronti di questo nuovo stato membro dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai sensi dell'articolo 275 dell'atto d'adesione.
- 2) Durante la seconda tappa, il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con il Portogallo, *mutatis mutandis*, il regime applicato nei confronti del Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
- 3) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 4 del presente articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.
- 4) Durante la prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articoli 270 e 271 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis*, al Portogallo nei suoi scambi con la Spagna.

Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato I:

a) Tali restrizioni quantitative consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.

Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso a seconda dei casi in volume o in ECU, è fissato:

- sia all'1 % della media della produzione annua portoghese negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche;
- sia alla media delle importazioni portoghesi effettuate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume o un importo più elevato.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II:

- il comma precedente, primo trattino non è applicabile;
- qualora il comma precedente, secondo trattino avesse per conseguenza la fissazione di un contin-

gente iniziale inferiore al 10 % del contingente iniziale da fissare per gli stessi prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, il contingente iniziale che la Repubblica portoghese deve applicare nei confronti del Regno di Spagna è fissato ad almeno il 10 % del contingente iniziale da fissare per i prodotti in provenienza degli altri stati membri.

Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è del 15 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in valore e del 10 % all'inizio di ogni anno per quanto riguarda i contingenti espressi in volume.

L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.

Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

- b) Il contingente che risulta dall'applicazione della lettera a) si aggiunge al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto.
- 5) Durante la seconda tappa la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, *mutatis mutandis*, il regime applicato nei confronti dela Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, con riserva degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. Qualora le importazioni in Spagna in provenienza dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹) o, a seconda dei casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, di assoggettare al meccanismo complementare applicabile agli scambi, appresso denominato «MCS», i prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) bb) e dd), dell'atto.

In caso d'applicazione del comma precedente, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 83, 84 e 85 dell'atto, essendo inteso che i quantitativi «obiettivo» di cui all'articolo 84 sono maggiorati in modo da garantire uno sviluppo armonioso delle importazioni tradizionali in provenienza dal Portogallo.

2. Per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti provenienti dalla Spagna, di cui all'allegato XXII dell'atto d'adesione e, dall'inizio della seconda tappa, i prodotti di cui all'elenco che dovrà essere compilato ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249 – 252 dell'atto si applicano, *mutatis mutandis*.

#### Articolo 6

- 1. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 94 dell'atto si applica alle importazioni in Spagna dei prodotti provenienti dal Portogallo di cui:
- alla lettera a), esclusi i semi di soia della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune,
- alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune,

dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, destinati al consumo umano sul mercato interno spagnolo.

- 2. Fino al 31 dicembre 1990 il regime di controllo quantitativo di cui all'articolo 292 dell'atto d'adesione si applica alle importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna dei semi e dei succhi oleosi, delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese.
- 3. L'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 291, paragrafo 4, dell'atto si applicano, *mutatis mutandis*, agli scambi fra la Spagna e il Portogallo.
- 4. L'articolo 95, paragrafo 3, e l'articolo 293, paragrafo 3, dell'atto ai applicano, *mutatis mutandis*, ai semi prodotti in Spagna e trasformati in Portogallo e a quelli prodotti in Portogallo e trasformati in Spagna.

#### Articolo 7

Nel quadro delle gare indette dal Portogallo a norma dell'articolo 320, paragrafo 2, lettera b), dell'atto, le offerte relative ai cereali e al riso di origine spagnola sono rettificate:

- in base alla differenza fra il prezzo di mercato della Comunità e il prezzo del mercato mondiale, adattata in funzione dell'importo compensativo applicabile ai sensi dell'articolo 72 dell'atto;
- in base a un importo corrispondente alla preferenza forfettaria di 5 ECU per tonnellata.

Il quantitativo minimo di cui all'articolo 320, paragrafo 2, lettera c), dell'atto è maggiorato dello 0,5 % del totale del quantitativo dei prodotti in questione importati in Portogallo.

L'obbligo di acquisto del Portogallo nei confronti degli altri stati membri riguarda globalmente il quantitativo minimo, maggiorato conformemente al comma precedente.

# Articolo 8

Negli scambi fra la Spagna e il Portogallo dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso, di cui, rispettivamente, ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 (²) e

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

- n. 1418/76 (1), lo stato membro importatore riscuote, nella prima tappa, un prelievo costituito da due elementi:
- a) un elemento mobile, corrispondente all'incidenza sul loro costo della differenza di prezzo dei prodotti di base in Spagna e in Portogallo;
- b) un elemento fisso, pari a quello applicato il 1° marzo 1986 dallo stato importatore alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

A decorrere dalla seconda tappa, il suddetto elemento fisso è gradualmente ridotto secondo il ritmo seguente:

- il 1° gennaio 1991, questo elemento è ridotto all'83,3 % dell'importo iniziale;
- il 1º gennaio 1992, questo elemento è ridotto al 66,6 % dell'importo iniziale;
- il 1° gennaio 1993, questo elemento è ridotto al 49,9% dell'importo iniziale;
- il 1° gennaio 1994, questo elemento è ridotto al 33,2 % dell'importo iniziale;
- il 1° gennaio 1995, questo elemento è ridotto al 16,5 % dell'importo iniziale;
- il 1° gennaio 1996, l'elemento fisso è soppresso.

#### Articolo 9

1. Per quanto riguarda i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (²), fino al termine della prima tappa il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono applicare nei loro scambi reciproci restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar
	<ul> <li>Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo», tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar</li> </ul>

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05 (segue)	C. altri:  I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol

2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.

Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato per lo stato membro importatore:

- sia allo 0,1% della media della produzione annua dello stato membro importatore durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche;
- sia alla media delle importazioni in provenienza dal nuovo stato membro esportatore degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato.
- b) Il ritmo minimo di aumento graduale dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento viene aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.

- c) Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.
- d) Se le importazioni effettuate in Spagna per due anni consecutivi sono inferiori al 90% del contingente annuo, le restrizioni quantitative vigenti in questo stato membro sono soppresse.
- e) Per quanto riguarda il Portogallo, il contingente che risulta dall'applicazione delle lettere a), b) e c) viene aggiunto al contingente definito in applicazione dell'articolo 269 dell'atto. L'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applica al contingente globale così ottenuto.
- 3. Durante la seconda tappa, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono assoggettati al regime del MCS definito:
- agli articoli 81, 82, 83 e 85 dell'atto, per quanto riguarda la Spagna,
- agli articoli 249-252 dell'atto, per quanto riguarda il Portogallo.

#### Articolo 10

Per quanto riguarda i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972,

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹):

- 1) Durante la fase di verifica di convergenza di cui all'articolo 131 dell'atto, il Regno di Spagna applica nei suoi
  scambi con il Portogallo, sia all'importazione che
  all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 136
  dell'atto d'adesione, con riserva del punto 2 del presente
  articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.
- 2) Durante questa prima fase, l'articolo 137, paragrafo 1, e gli articoli 138, 139 e 142 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis*, negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.
  - Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna può applicare restriczioni quantitative all'importazione dal Portogallo dei prodotti di cui all'allegato III.
- 3) Durante la seconda fase, qualora le importazioni in Spagna provenienti dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, di assoggettare al MCS uno o più dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b) cc), dell'atto d'adesione.

In caso di applicazione del paragrafo precedente, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 81, 82, 83, 85 dell'atto.

- 4) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 5 del presente articolo e dell'articolo 2 del presente regolamento.
- 5) Durante questa prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articoli 270 e 271 dell'atto, si applicano, *mutatis mutandis*, negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.

Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV.

6) Durante la seconda tappa, per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti in provenienza dalla Spagna che figurano nell'elenco da compilare a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249-252 dell'atto si applicano mutatis mutandis.

# Articolo 11

- 1. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, punti 2 e 5, consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione fra gli operatori economici.
- a) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato:

- sia allo 0,6% della media della produzione annua dello stato membro importatore, negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche,
- sia alla media delle importazioni dal nuovo stato membro esportatore negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, se dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulta un volume più elevato.
- b) Il ritmo minimo di aumento graduale die contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto.
- c) Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.
- d) I contingenti che risultano dall'applicazione delle lettere a), b) e c) si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione degli articoli 137 e 269 dell'atto. L'articolo 137, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d), si applicano ai contingenti globali così ottenuti.
- 2. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, punto 2, le importazioni in Spagna dei prodotti di cui all'allegato V sono assoggettate all'applicazione di un calendario e di quote d'importazione definite rispetto al contingente fissato annualmente.

#### Articolo 12

Per le importazioni in Portogallo dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato A del protocollo n. 2 allegato all'atto d'adesione, originarie delle Isole Canarie, si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 4, paragrafo 1, di tale protocollo, con riserva dell'articolo 2 del presente regolamento.

#### Articolo 13

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o secondo i casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Le modalità d'applicazione relative:

- agli animali riproduttori di razza pura, vivi, della specie suina della sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (²); è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle altre uova della sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/ 75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'orga-

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

- nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1); è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune e agli avocadi della sottovoce 08.01 D della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72; è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento.
- 2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 prevedono, in particolare, la fissazione dei contingenti iniziali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del presente regolamento.

#### Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile:
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»
	ex I. di tacchini o di oche:
	— di tacchini ex II. altri:
	— di galline
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	III. della specie suina:
	a) domestica
	B. Frattaglie:
	II. altre: c) della specie suina domestica
	e, dena specie sama domestica
04.04	Formaggi e latticini:
	D. Formaggi fusi, diversi da quelle grattugiati o in polvere
	E. altri:
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:
	b) superiore al 47% e inferiore o pari al 72%:
	ex 1. Cheddar:
	— del tipo «Ilha»
	ex 2. altri:  — del tipo «Olanda»
	— dei tipo «Olanda»
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:
	<ul><li>I. Uova di volatili da cortile:</li><li>a) Uova da cova:</li></ul>
	ex 1. di tacchini o di oche
	— di tacchini
	ex 2. altre:
	— di gallina
	II. altre uova
11.08	Amidi e fecole: inulina:
	A. Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale: II. altri

# ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile:
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»
	ex I. di tacchini o di oche:
	— di tacchini
	ex II. altri:
	— di galline —
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	III. della specie suina:
	a) domestica
	B. Frattaglie:
	II. altre:
	c) della specie suina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:
	I. Uova di volatili da cortile:
	a) Uova da cova:
	ex 1. di tacchini o di oche
	— di tacchini
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale:
	II. altri

# ALLEGATO III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori
	G. Carote, navoni, barbabietale da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirape, ravanelli e altro simili radici commestibili: ex II. Carote e navoni:
	- Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:  — Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri:
	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)
	C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola
08.06	Mele, pere o cotogne, fresche:
	A. Mele
	B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	A. Albicocche
	ex B. Pesche, comprese la pesche noci:
	— Pesche

# ALLEGATO IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione della merci
07.01	Ortoggi a nigota mangaraga fasashi a raful-arai
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori:
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:
	— dal 1° al 30 novembre
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:
	— dal 1° dicembre al 31 marzo
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre
	— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre
	M. Pomodori
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:
	— dal 1° dicembre al 14 maggio
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:
	— dal 15 maggio al 31 maggio
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance:
	I. Arance dolci, fresche:
	a) dal 1° aprile al 30 aprile
	b) dal 1° maggio al 15 maggio
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:
	dal 16 maggio al 31 agosto
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	<ul> <li>— dal 1° febbraio al 31 marzo</li> </ul>
	II. altre:
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:
	<ul> <li>— dal 1° aprile al 31 agosto</li> </ul>
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi
	ex II. altri:
	<ul> <li>Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), dal</li> <li>1° novembre al 31 marzo</li> </ul>
	ex C. Limoni:
	— dal 1° giugno al 31 ottobre
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola:
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre
	— dal 15 agosto al 30 settembre
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:
	A. Mele:
	II. altre:
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo
	— dal 1° al 31 marzo
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio
	<ul> <li>— dal 1° aprile al 30 giugno</li> </ul>

N. della tariffa doganale comune	Designazione della merci
08.06 (segue)	B. Pere II. altre: ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo  — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 luglio al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre  — dal 1° al 31 agosto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:  ex A. Albicocche:  — dal 15 giugno al 15 luglio  ex B. Pesche, comprese le pesche noci:  — Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre

# ALLEGATOV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo espresso in percentuale del contingente annuo
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	)
	ex I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre:  — del 16 settembre al 30 novembre	15.0/
	II. altre:	15 %
	ex a) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° settembre al 30 novembre	)
	B. Pere:	
	ex I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	<ul> <li>— dal 1° agosto al 16 dicembre</li> </ul>	
	II. altre:	25 %
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° agosto al 16 dicembre	J
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A. Albicocche:	
	<ul> <li>— dal 1° maggio al 31 luglio</li> </ul>	25 %
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche, dal 15 giugno al 15 settembre	25 %

#### REGOLAMENTO (CEE) n. 3793/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione, prevede, per la Grecia e per l'Italia, la possibilità di applicare misure speciali a partire dal mese di luglio per sostenere lo sviluppo del mercato del frumento tenero panificabile rispetto al prezzo di riferimento per la campagna di commercializzazione successiva; che tale possibilità deve essere estesa alla Spagna;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le

istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2727/75, dopo il termine «Grecia» sono inseriti i termini «in Spagna».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) n. 3794/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 qer quanto concerne le restituzioni alla produzione applicabili in Spagna nel settore dei cereali

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione, prevede la concessione di una restituzione alla produzione nel settore degli amidi e delle fecole, affinché i prodotti di base che devono essere utilizzati nelle industrie interessate possano essere messi alla disposizione di queste ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle norme delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti in questione;

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre prevedere che le restituzioni alla produzione versate in tale paese siano adattate in funzione degli importi compensativi fissati in applicazione dell'articolo 72 dell'atto di adesione ed applicabili ai prodotti di base;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 1 e 4 viene aggiunto il paragrafo seguente:
  - «4. Le restituzioni alla produzione di cui ai paragrafi precedenti sono corrette, in Spagna, dell'importo compensativo adesione applicabile al prodotto per il quale è fissata la restituzione».
- 2) All'articolo 2 viene aggiunto il comma seguente:

«La restituzione alla produzione di cui al primo comma è adattata, in Spagna, in funzione dell'importo compensativo adesione applicabile alla fecola di patate».

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3795/85 DEL CONSIGLIO

### del 20 dicembre 1985

che adatta, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, a taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1674/72 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 (2);

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Per la durata delle deroghe previste dall'articolo 344, paragrafo 1, dell'atto di adesione, l'aiuto è concesso anche per le sementi di base e le sementi certificate prodotte in Portogallo e oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 3, del suddetto atto».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 1.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3796/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 per quanto concerne l'elenco delle regioni di produzione di frumento duro nelle quali l'aiuto al frumento duro è concesso in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (¹), modificato, da ultimo, dall'atto di adesione, l'aiuto è concesso soltanto per il frumento duro prodotto in zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale ed importante della produzione agricola; che, inoltre, per gli stati membri di produzione tradizionale, l'aiuto è previsto anche per le regioni svantaggiate; che, tenuto conto di tali criteri, occorre pertanto determinare, a norma dell'articolo 396 dell'atto di adesione, le zone di produzione della Spagna in cui l'aiuto alla produzione del frumento duro è concesso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (<sup>2</sup>), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1455/82 (<sup>3</sup>), ha determinato le regioni di produzione del frumento duro in cui può essere concesso l'aiuto per il frumento duro;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le istitu-

zioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'elenco delle regioni che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 è completato come segue:

«Spagna

- Comunidad Autónoma: Andalucía
- Provincia: Burgos
- Zone montagnose e collinose, nonché zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (4).
- (4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1986/1987,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 258, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 280 dell'atto, il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XXVI dell'atto provenienti dai paesi terzi; che il Consiglio deve stabilire le modalità di attuazione delle restrizioni quantitative;

considerando che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere in vigore, sino alla fine della prima tappa, restrizioni quantitative all'importazione degli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le restrizioni quantitative non devono dar luogo a un trattamento dei prodotti comunitari meno favorevole di quello riservato ai prodotti dei paesi terzi;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi all'insieme dei paesi terzi, fatti salvi peraltro i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali in conformità dell'articolo 366 dell'atto o delle misure transitorie di cui all'articolo 367 dell'atto stesso; che è tuttavia opportuno precisare che il volume o il valore delle restrizioni quantitative fissate in applicazione di tali articoli saranno inclusi in quelli fissati per l'insieme dei paesi-terzi in applicazione del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 258 dell'atto,

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

1. Le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXVI dell'atto provenienti dai paesi terzi consistono in contingenti annui che non comportino alcuna discriminazione tra gli operatori economici.

- 2. Il contingente iniziale da aprire nel 1986 per i singoli prodotti, espresso in volume od eccezionalmente in ECU, è fissato:
- a una percentuale della media della produzione portoghese annuale registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; la percentuale per prodotto è fissata nell'allegato I del presente regolamento,
- oppure alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche, nel caso in cui applicando quest'ultimo criterio si ottenga un volume o un importo più elevato.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento,

- il primo comma, primo trattino non si applica, e
- qualora, applicando il primo comma, secondo trattino, il contingente iniziale risulti pari a zero, questo deve essere fissato almeno al 10% del contingente iniziale stabilito per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
- 3. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, almeno per ogni anno della seconda tappa.

Il ritmo minimo di aumento può essere differenziato segnatamente secondo i prodotti.

Il ritmo minimo di aumento è fissato tenendo conto, in particolare:

- delle correnti di scambio,
- dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali.
- 4. Per il periodo 1° marzo 31 dicembre 1986, il coefficiente applicabile è uguale al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

Tuttavia, quando restrizioni quantitative non si applicano durante tutto un anno civile, sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, disposizioni particolari per l'eventuale riduzione del contingente iniziale.

5. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i prodotti di cui all'articolo 366 dell'atto o, in mancanza, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 prevedano restrizioni quantitative, il volume o il valore risultante

dall'applicazione delle disposizioni predette sono stabiliti prima della fissazione del volume o dei valori per gli altri paesi terzi, rispettando il quadro determinato in conformità del paragrafo 2.

#### Articolo 2

- 1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente dai paesi terzi non può essere superiore a quello fissato per lo stesso prodotto proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
- 2. Ove il Portogallo autorizzi l'importazione di un prodotto proveniente dai paesi terzi per un quantitativo espresso in volume o in valore superiore al contingente, il contingente per l'importazione dello stesso prodotto proveniente dalla Comunità dev'essere aumentato di un quantitativo almeno pari al superamento del contingente per le importazioni provenienti dai paesi terzi.

#### Articolo 3

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla, organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), o, secondo il caso, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Le modalità d'applicazione relative:

- agli animali vivi della specie suina di cui alla sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (²); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento;
- alle uova di cui alla sottovoce 04.05 A II della tariffa doganale comune sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3); in questo caso è competente il comitato di gestione istituito da detto regolamento.

Le modalità d'applicazione comprendono in particolare:

- a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale;
- b) le comunicazioni che il Portogallo deve fornire alla Commissione.
- 2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono comportare uno scaglionamento delle importazioni su tutta la durata dell'anno.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

# ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota
04.04	Formaggi e latticini:	)
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	E. altri:	
	<ul> <li>I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:</li> <li>b) superiore al 47% e inferiore o pari al 72%:</li> <li>ex 1. Cheddar:</li> </ul>	2 %
	— del tipo «Ilha»	,
	ex 2. altri:	
,	— del tipo «Holland»	J
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:	
	dal 1° al 30 novembre	
l	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:	
	— dal 1° dicembre al 31 marzo	1 0 1 0 5 0/
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	da 0,1 a 0,5 %
	— Cipolle, dal 1º agosto al 30 novembre	
	— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre	
	M. Pomodori: ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° dicembre al 14 maggio:	
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:	
	— dal 15 maggio al 31 maggio	}
	<b>.</b>	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre: — dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	II. altri:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	da 0,1 a 0,5 %
	— dal 1º aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1º febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi e agrumi:	
	ex II. altri:	
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); dal 1º novembre al 31 marzo	
	ex C. Limoni:	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	0,5 %
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 agosto al 30 settembre	
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
00.00	A. Mele:	
	II. altri:	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	— dal 1° al 31 marzo	
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio:	
	— dal 1° aprile al 30 giugno	
	B. Pere:	0,5 %
	II. altri:	0,5 70
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° al 31 agosto	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A. Albicocche:	
	— dal 15 giugno al 15 luglio	0,5 %
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	- Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	
11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. Amidi e fecole:	0,3 %
	I. Amido di granturco	)
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un	
	tappo «a forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
	<ul> <li>Vini altrimenti presentati da quelli presentati in bottiglie chiuse con un tappo «a forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci aventi, alla temperatura di 20°C, una sovrapressione</li> </ul>	0,1 %
	dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	
	dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	

### ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile:
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»: ex I. di tacchini o di oche:
	— di tacchini ex II. altri:
	di gallina
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	III. della specie suina:  a) domestica
	B. Frattaglie:
	II. altri:
	c) della specie suina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:
	I. Uova di volatili da cortile:
	a) Uova da cova:  ex 1. di tacchino o di oche:
	— di tacchino
	ex 2. altri:
	— di galline
	II. Altre uova
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale: II. altri

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3798/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni ortofutticoli provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 91, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 144 dell'atto, la Spagna può mantenere fino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione per taluni ortofutticoli provenienti dai paesi terzi; che il Consiglio deve stabilire le modalità di applicazione di tali restrizioni quantitative;

considerando che il Regno di Spagna può mantenere fino alla stessa data restrizioni quantitative all'importazione per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le restrizioni quantitative non devono dar luogo a un trattamento dei prodotti comunitari meno favorevole di quello riservato ai prodotti dei paesi terzi;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutti i paesi terzi, fatti salvi i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali conformemente all'articolo 179 dell'atto o le misure transitorie di cui all'articolo 180 del medesimo; che va tuttavia precisato che i volumi delle restrizioni quantitative fissate a norma di detti articoli verranno inclusi tra quelli fissati per tutti i paesi terzi in applicazione del presente regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 91 dell'atto,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

- 1. Le restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna, in provenienza dai paesi terzi, degli ortofrutticoli indicati all'articolo 144 dell'atto ed elencati nell'allegato del presente regolamento consistono in contingenti annuali aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.
- 2. Il contingente iniziale nel 1986 per ogni prodotto è fissato entro una forcella tra lo 0,1 % e lo 0,5 % della media

della produzione spagnola, espressa in volume, calcolata sugli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si dispone di statistiche.

3. Il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Esso può essere differenziato in base ai prodotti.

Detto ritmo di aumento viene stabilito tenendo conto, in particolare:

- delle correnti di scambio,
- dello stato d'avanzamento dei negoziati bilaterali e multilaterali.
- 4. Per il periodo 1° marzo 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Tuttavia, se restrizioni quantitative non vengono applicate per un intero anno civile, vengono adottate, secondo la procedura descritta all'articolo 3, paragrafo 1, disposizioni particolari per un'eventuale riduzione del contingente iniziale.

5. Per ciò che riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 179 dell'atto o, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 180 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle citate disposizioni vengono fissati prima di quelli relativi agli altri paesi terzi, nel rispetto dei limiti definiti conformemente al paragrafo 2.

#### Articolo 2

- 1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente da paesi terzi non può essere superiore al contingente fissato per lo stesso prodotto proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
- 2. Qualora il Regno di Spagna autorizzi l'importazione di un prodotto proveniente da paesi terzi per un quantitativo superiore a quello fissato per il contingente, il contingente applicabile all'importazione dello stesso prodotto in provenienza dalla Comunità deve essere maggiorato di un quantitativo almeno pari a quello di cui risulta superato il contingente valido per i paesi terzi.

#### Articolo 3

- 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1).
- 2. Le modalità di applicazione di cui al paragrafo 1 comportano, fra l'altro:
- a) per ogni prodotto, la fissazione del contingente iniziale.

b) le comunicazioni che la Spagna deve trasmettere alla Commissione.

Fra tali modalità può essere previsto lo scaglionamento delle importazioni nel corso dell'anno.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 20 dicembre 1985.

# ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci				
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:				
	B. Cavoli:				
	I. Cavolfiori				
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, seda- ni-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:				
	ex II. Carote e navoni:  — Carote				
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:  — Cipolle e agli				
	M. Pomodori				
08.02	Agrumi, freschi o secchi:				
	A. Arance				
	<ul> <li>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:</li> <li>ex II. altri:</li> <li>— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)</li> </ul>				
	C. Limoni				
08.04	Uve, fresche o secche:				
	A. fresche:				
	I. da tavola				
08.06	Mele, pere o cotogne, fresche:				
	A. Mele				
	B. Pere				
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:				
	A. Albicocche				
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:  — Pesche				

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che modifica, a motivo dell'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 43/81 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), prevede un sistema di mercati rappresentativi per la fissazione di un prezzo comunitario di mercato del suino macellato;

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 43/81 (3); che ciascuno stato membro costituisce un mercato rappresentativo ai sensi del suddetto regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre ampliare questo elenco dei mercati rappresentativi a seguito dell'adesione della Spagna; che in Spagna i prezzi pagati ai produttori sono fissati dai centri di quotazione o dai principali macelli;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione; che, in virtù dell'articolo 261 dell'atto, l'applicazione delle misure relative al Portogallo è differita fino al termine della prima tappa,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81 è completato come segue:

«11. L'insieme dei seguenti centri di quotazione:

Ebio, Mercolérida, Mercorelez, Segovia, Segura, Silleda

6

l'insieme dei seguenti mercati:

Murcia, Barcelona, Burgos, Fuenteovejuna, Lugo, Pozuelo de Alarcón, Alhama de Murcia, Mollerusa, Calamocha, Segovia, Olvega»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo conviene adattare, conformemente all'articolo 396 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2);

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1696/71 è sostituito dal testo seguente:

«6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per quanto concerne la Grecia, la Spagna ed il Portogallo ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 1.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3801/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

relativo alla determinazione dei dazi di base riscossi all'importazione in Spagna di taluni prodotti che rientrano nel settore dei grassi

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, dell'atto di adesione, per i prodotti delle voci 12.01 B, 12.02, 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti «regolatori» o «compensativi variabili», il dazio di base è fissato ad un livello rappresentativo della campagna 1984/1985;

considerando il livello medio dei suddetti dazi e quello dei prezzi dei prodotti in questione durante la campagna 1984/1985;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 91 dell'atto,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per i prodotti indicati qui di seguito, i dazi di base sui quali la Spagna opera rispettivamente le riduzioni successive previste dall'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione sono quelli che figurano in corrispondenza di tali prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (%)		
		Comunità attuale	Portogallo	Paesi terzi
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:			
	B. altri:			
	— Semi di cotone	6,8	6,8	6,8
	<ul> <li>Arachidi, semi di sesamo, semi di cartamo e semi di girasole</li> <li>Fave di soia, copra, noci e mandorle di palmisti, semi e frutti oleosi di</li> </ul>	4,1	4,1	4,1
	crucifere	esenzione	esenzione	esenzione
	— Semi di ricino	1,6	0,8	4,1
	— altri	0,5	0,2	1,4
12.02	Farine di semi e frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:			
	A. di soia	2,3	2,3	2,3
	B. altre:			
	— di lino o di cotone	14	14	14
	— altre	2,3	2,3	2,3
23.04	Panelli, sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:			
	B. altri:			
	Residui dell'estrazione dell'olio di cotone			
	— Semi di cotone	3,7	2,7	5
	— di girasole	10,7	10,3	11,8
	— altri	0,7	0,3	1,8

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 3802/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

# che modifica, in seguito all'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 1357/80 nel settore della carne bovina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'adesione della Spagna occorre adattare il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 (2);

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima

dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1357/80, dopo il quinto trattino è inserito il trattino seguente:

« - Frisona espagnola».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3803/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 125 dell'atto di adesione, durante il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo è ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino da tavola bianco, con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso; che il prodotto di detto taglio può circolare soltanto in territorio spagnolo; che durante tale periodo i vini da tavola rossi spagnoli possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri o essere esportati verso i paesi terzi soltanto se non sono ottenuti dal taglio di cui sopra;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del regime summenzionato, è opportuno assimilare ai vini rossi da tavola spagnoli anche i vini rosati da tavola spagnoli;

considerando che la dichiarazione comune allegata all'atto di adesione definisce gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dell'esercizio del controllo sull'origine e sui movimenti commerciali dei vini da tavola spagnoli che non sono stati soggetti al taglio di cui sopra; che in conformità di tali orientamenti occorre utilizzare il documento d'accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (²);

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- 1. I vini rossi da tavola spagnoli possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono stati ottenuti da un taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso.
- 2. Il Regno di Spagna designa uno o più organismi competenti amministrativi abilitati a garantire che i vini rossi da tavola prodotti in Spagna non sono ottenuti dal taglio di cui al paragrafo 1 e ne comunica la denominazione e l'indirizzo alla Commissione.
- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli, procedendo all'apposizione di un timbro nella casella «23 RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI» del documento di accompagnamento vitivinicolo del formulario V.A.1 istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75, preceduto dalla dicitura «vino non ottenuto da un taglio bianco/rosso».

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, i vini rosati da tavola spagnoli sono assimilati ai vini rossi da tavola spagnoli.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3804/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 91, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 126 dell'atto di adesione prevede che i vini da tavola provenienti da talune superfici coltivate a vigneto alla data del 1° gennaio 1985 in talune regioni della Spagna possono, fino alla fine del 1995, avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;

considerando che per garantire il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato occorre prevedere che queste superfici non si estendano e che soltanto i vini provenienti da tali superfici possano avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari; che a tal fine conviene fissare l'elenco di queste superfici per regione;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Soltanto i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1° gennaio 1985 in Spagna e che figurano in allegato, possono, fino al 31 dicembre 1995, avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# ALLEGATO

# Elenco delle superfici di cui all'articolo 126 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

 Asturias, Cantabria, Vizcaya e Guipúzcoa: tutte le superfici coltivate a vigneto alla data del 1º gennaio 1985.

# 2. Galicia:

le superfici coltivate a vigneto alla data del 1° gennaio 1985 nei seguenti comuni delle province di La Coruña, Pontevedra e Orense, così ripartite:

La Coruña		Pontevedra	
Bergondo Betanzos Paderne Coiros	14,00 ha 67,15 ha 21,14 ha 0,69 ha	Guardia (La) Oya Rosal Tomino Tuy	7,40 ha 13,41 ha 184,60 ha 145,22 ha 296,78 ha
Teo Boqueijón Touro	106,60 ha 102,75 ha 73,64 ha	<i>Orense</i> Castrelo de Miño	530,31 ha

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

# recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

# IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo rende necessari taluni adeguamenti tecnici dei seguenti regolamenti nel settore vitivinicolo:

- regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2);
- regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3311/85 (4);
- regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola (5);
- regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (6), modificato dall'atto di adesione della Grecia;
- regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2633/85 (8);
- regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (10);
- regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella
- (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
- (2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 1.
- (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
- (4) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 21.
- (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.
- (6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.
- (7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.
- (8) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 3.
- (9) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
- (10) GU n. L 179 dell' 11. 7. 1985, pag. 1.

- Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 (12);
- regolamento (CEE) n. 460/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo alla collaborazione diretta dei servizi competenti degli stati membri in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (13), modificato dall'atto di adesione della Grecia;
- regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (15);
- regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (16);

considerando che l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione prevede, per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate in provenienza dal Portogallo, che la Comunità a dieci riduca i suoi dazi di base in tre fasi dal 1° marzo 1986; che è quindi necessario derogare all'articolo 261, paragrafo 2, secondo comma, affinché la definizione dei vini liquorosi di cui all'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione si applichi dalla stessa data;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
  - «Se l'applicazione delle regole sopra menzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto

<sup>(11)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

<sup>(12)</sup> GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 19.

<sup>(13)</sup> GU n. L 58 del 9. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

<sup>(15)</sup> GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (16) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.

prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre si prendono tutti i prezzi medi stabiliti».

- 2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
  - «3. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 5 milioni di hl e, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 6,2 milioni di hl».
- 3) Il testo dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
  - «La predetta rilevazione:
  - a) è effettuata per le unità geografiche seguenti:
    - per la Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;
    - per la Francia: i "départements";
    - per l'Italia: le province;
    - per la Grecia: i "nomoi";
    - per la Spagna: le province e le regioni;
    - per il Portogallo: le regioni;
    - per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;
  - b) è suddivisa conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera B, del regolamento (CEE) n. 357/79».
- 4) Il testo dell'articolo 30 septies è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 30 septies

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30 ter, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1° maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati:

- fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente;
- a decorrere dal 1° settembre 1984, e in Spagna dal 1° settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 67».
- 5) Il testo dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - «a) varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:
    - prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti);

— prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.

Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1992».

- 6) Il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
  - «Ai fini della determinazione dei quantitativi normalmente vinificati si tiene conto in particolare:
  - dei quantitativi vinificati durante un periodo di riferimento da determinare anteriore alla campagna viticola 1980/1981, o, per la Spagna, anteriore alla campagna 1984/1985;
  - dei quantitativi di vino riservati alle destinazioni tradizionali».
- 7) Il testo dell'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
  - «6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e:
    - quando il quantitativo totale da distillare è uguale o inferiore a 10 milioni di hl, o, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 12,5 milioni di hl, è pari al 50% del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;
    - quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 10 e, rispettivamente, a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 10 e, rispettivamente, ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi».
- 8) Il testo dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
  - «b) 300 mg/l per:
    - i vini aventi diritto alla denominazione "Spätlese" conformemente alle disposizioni comunitarie;
    - i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Bordeaux supérieur", "Graves de Vayres", "Côtes de Bordeaux Saint-Marcaire", "Premières Côtes de Bordeaux", "Sainte-Foy Bordeaux", "Côtes de Bergerac", seguita o meno dalla denominazio-

- ne "Côtes de Saussignac", "Haut-Montravel", "Côtes de Montravel", "Rosette";
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine "Allela", "La Mancha", "Navarra", "Penedés", "Rioja", "Rueda", "Tarragona" e "Valencia"».
- 9) Il testo dell'articolo 45, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
  - «1. Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:
    - 18 milliequivalenti per i mosti di uve parzialmente fermentati;
    - 18 milliequivalenti per i vini bianchi e rosati, nonché, fino al 31 dicembre 1989 al più tardi, per i prodotti derivanti da un taglio di vino bianco con vino rosso nel territorio spagnolo;
    - 20 milliequivalenti per i vini rossi».
- 10) Il testo dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - «a) quando si tratta:
    - di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti), fino al 31 dicembre 1979 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1990;
    - di altre varietà, fino al 31 dicembre 1983, purché tali varietà siano state classificate come temporaneamente autorizzate anteriormente al 31 dicembre 1976 e, in Spagna, fino al 31 dicembre 1992».
- 11) Nell'allegato II, il punto 12, modificato dall'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione, è completato con il testo seguente:
  - «Il presente punto si applica a decorrere dal 1° marzo 1986 nella Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1986».

# Articolo 2

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 è completato con il testo seguente:

- «f) per la Spagna:
  - "Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada";
- g) per il Portogallo, dall'inizio della seconda tappa: "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" e "Indicação de proveniência regulamentada"».

# Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 340/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

I tipi di vino da tavola rossi sono:

- a) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol; tale vino è denominato "tipo R I";
- b) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol; tale vino è denominato "tipo R II";
- c) il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo "Portoghese"; tale vino è denominato "tipo R III"».
- 2) Il testo dell'articolo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - «a) il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10% vol né superiore a 13% vol; tale vino è denominato "tipo A I"».

# Articolo 4

L'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 347/79 è completato con il testo seguente:

- «— le province e le regioni per il Regno di Spagna;
- le regioni per la Repubblica portoghese».

# Articolo 5

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 354/79 è sostituito dal testo seguente:

- «3. Il presente regolamento non si applica ai vini liquorosi seguenti:
- vini di Porto e di Madera e Moscatello di Setúbal delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 1 e C IV a) 1 e b) 1 della tariffa doganale comune;
- vini di Tokay (Aszu e Szamorodni) delle sottovoci 22.05 C III a) 1 e b) 2 e C IV a) 1 e b) 2 della tariffa doganale comune, né al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine».

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 355/79 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2:
  - a) Il paragrafo 1 è completato con la lettera seguente:
    - «f) per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vini rossi con vini bianchi, della menzione: "vino tinto de mezcla" sul territorio spagnolo».

- b) Il testo del paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
  - «a) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco».
- c) Il testo del paragrafo 3, punto i), è sostituito dal testo seguente:
  - «i) della menzione:
    - "Landwein" per i vini da tavola originari della Germania e della provincia di Bolzano in Italia;
    - "vin de pays" per i vini da tavola originari della Francia o del Lussemburgo;
    - "vino tipico" per i vini da tavola originari dell'Italia, compresa la provincia di Bolzano;
    - "ὀνομασία κατά παράδοση" (denominazione tradizionale), "οίνος τοπικός" (vino tipico) per i vini da tavola originari della Grecia;
    - "vino de la tierra" per i vini da tavola originari della Spagna;
    - dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional" per i vini da tavola originari del Portogallo,

qualora gli stati membri produttori interessati abbiano stabilito le norme che disciplinano l'impiego di tali indicazioni.

Dette norme devono prevedere che tali menzioni siano connesse all'impiego di una determinata indicazione geografica e riservate ai vini da tavola che rispondono a talune condizioni di produzione, in particolare per quanto concerne le varietà di viti, il titolo alcolometrico naturale volumico minimo e le caratteristiche organolettiche.

Per i vini da tavola messi in circolazione sul loro territorio e designati conformemente al comma precedente, gli stati membri possono autorizzare che ciascuna delle menzioni di cui al primo comma sia sostituita dalla menzione corrispondente in una o più delle loro lingue ufficiali».

- 2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, primo trattino è sostituito dal testo seguente:
  - «— né con il nome della zona di produzione di un altro vino da tavola al quale lo stato membro interessato ha attribuito una delle menzioni "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ὀνομασία κατά παρά-δοση" (denominazione tradizionale), "οίνος τοπικός" (vino tipico), "vino de la tierra" o, dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional".
- 3) All'articolo 9:
  - a) Il testo del paragrafo 1, lettere a) e b), è sostituito dal testo seguente:
    - «a) della menzione "vino da tavola" o, per i vini da tavola ottenuti in Spagna mescolando vino da tavola rosso con vino da tavola bianco, della menzione "vino tinto de mezcla";

- b) della precisazione che si tratta di un vino rosso, di un vino rosato, di un vino bianco o, per quanto riguarda la Spagna, di una miscela di vino da tavola rosso e di vino da tavola bianco».
- b) Il testo del paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:
  - «e) a seconda dei casi, la menzione "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ὀνομασία κατά παρά-δοση" (denominazione tradizionale), "οίνας τοπικός" (vino tipico), "vino de la tierra", nonché dall'inizio della seconda tappa, "vinho de mesa regional", o una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità».
- 4) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«L'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f), del regolamento (CEE) n. 338/79 può essere fatta soltanto nella lingua ufficiale dello stato membro d'origine. Ciò vale anche, dall'inizio della seconda tappa, per l'indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del suddetto regolamento».

#### Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

#### «ALLEGATO

Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti vini spumanti di qualità del tipo aromatico

Aleatico N

Brachetto N

Clairette

Freisa N

Gewürztraminer

Girò N

Huxelrebe

Macabeu, Bourboulenc

Malvasia de Sitges

Malvasia Grossa B

Malvasia de Rioja B

Mauzac bianco e rosato

Monica N

Μοσχοφίλερο (Moscofilero)

Tutti i moscati

Perle

Prosecco

Schauraha

2) Con effetto dal 1° settembre 1986, il termine «Picpoul» è inserito nell'allegato dopo il termine «Perle».

#### Articolo 8

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 460/79 è sostituito dal testo seguente:

«2. Al più tardi il 30 aprile 1979 ogni stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dei

servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d.

Questa comunicazione è fatta dalla Repubblica ellenica alla data della sua adesione e dal Regno di Spagna al più tardi il 1° marzo 1986.

La Commissione provvede, nell'ambito delle modalità di applicazione, alla pubblicazione del nome e dell'indirizzo di tali servizi competenti».

#### Articolo 9

Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è completato con il comma seguente:

«La data di cui al secondo comma è differita, per la Spagna, al 1° marzo 1986 e, per il Portogallo, al primo giorno della seconda tappa».

#### Articolo 10

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'indicazione della dicitura relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), viene fatta mediante una delle diciture seguenti, comprensibili nello stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

- "extra brut" o "extra herb":
  se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 0 e 6 g/l;
- "brut" o "herb":
  - se il tenore di zucchero residuo è inferiore a 15 g/l;
- "extra dry" o "extra trocken":
   se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l;
- -- "sec", "trocken", "secco" o "asciutto", "dry", "tør", "ξηρός" o "seco":
  - se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 17 e 35 g/l,
- "demi sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "ημίξηρος", "semi seco" o, dall'inizio della seconda tappa, "meio seco":
  - se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 33 e 50 g/l;
- "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "γλυκύς", "dulce" o, dall'inizio della seconda tappa, "doce":
   se il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 g/l».

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3806/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, pomodori, cetrioli e melanzane della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

- 165 645 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,
- 28 663 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I, e
- 3 819 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e che non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo le disposizioni relative del suddetto atto di adesione le misure tariffarie prendono soltanto effetto dal 1° marzo 1986; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membri sono state le seguenti (in tonnellate):

Stati membri		- 07.01 M - Pomodori			- 07.01 P I - Cetrioli			- 07.01 T II - Melanzane		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984	
Benelux	49 105	50 379	56 131	11 690	6 567	13 515	1 652	1 347	2 702	
Danimarca	119	70	35	33	51	86		_	-	
Germania	1 824	3 009	2 449	166	260	313	67	108	104	
Grecia	_	_	_	_	_	_	<b>-</b>	_	-	
Spagna	in	media 16 8	358	i	n media 21	7	i	n media 44	5	
Francia	1 336	773	582	52	7	8	160	43	37	
Irlanda	_	24	39	_	2	6	-	_	_	
Italia		_	_		_	<b>–</b> ,	<del>-</del>		_	
Portogallo	_	_	_	_	_	_	_	_	-	
Regno Unito	89 038	90 748	100 701	16 711	16 942	18 930	1 173	1 226	1 501	
			1	1	J	i				

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, di garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, in Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri:

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le

misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti dei contingenti tariffari comunitari nella Comunità per i seguenti prodotti, originari delle Isole Canarie, e nei limiti indicati qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
07.01	Ortaggi e piante mangerecce freschi o refrigerati:	:
	M. Pomodori	165 645 t
	P. Cetrioli e cetriolini:	
	I. Cetrioli	28 663 t
	T. Altri:	
	II. Melanzane	3 819 t

- 2. a) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.
  - b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.
  - c) Se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, i dazi contingentali indicati appresso per ciascuna delle sottovoci doganali sono applicabili:

N. della tariffa doganale comune	Dazio contingentale
07.01 M:	
— dal 1° marzo al 14 maggio:	9,9 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
<ul><li>— dal 15 maggio al 31 ottobre:</li></ul>	16,2 %, con riscossione minima di 3,1 ECU per 100 kg peso netto
<ul> <li>— dal 1° novembre al</li> <li>31 dicembre:</li> </ul>	9,9 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
07.01 P I:	
— dal 1° marzo al 15 maggio:	14,4 %
<ul><li>— dal 16 maggio al</li><li>31 ottobre:</li></ul>	18,0 %
<ul><li>— dal 1° novembre al</li><li>31 dicembre:</li></ul>	14,4 %
07.01 T II:	14,4 %

Al momento della loro importazione questi prodotti sono soggetti al rispetto dei prezzi di riferimento alle stesse condizioni che gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità.

- 3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sugli imballaggi l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
  - b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/84 (2), non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

#### Articolo 2

- 1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.
- 2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano, per ciascuno di questi stati membri ai quantitativi indicati in appresso:
- a) pomodori della sottovoce 07.01 M:

Benelux	41 470 t
Germania	2 000 t
Spagna	13 530 t
Francia	720 t
Regno Unito	74 780 t

b) cetrioli della sottovoce 07.01 P I:

Benelux 8 64	0 t
Danimarca 5	0 t
Germania 21	0 t
Spagna 19	0 t
Regno Unito 14 02	.0 t

c) melanzane della sottovoce 07.01 T II:

Benelux	1 520 t
Germania	75 t
Spagna	350 t
Francia	65 t
Regno Unito	1 040 t

- 3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti rispettivamente:
- 33 145 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,
- 5 733 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I
- (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
- (2) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.

- 769 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II constituisce la riserva comunitaria corrispondente.
- 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

- 1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 venga utilizzata per il 90% o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
- 2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
- 3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1986.

# Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

- 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
- 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
- 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

#### Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3807/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per patate di primizia e avocadi delle sottovoci 07.01 A II e 08.01 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, le patate di primizia e gli avocadi delle sottovoci 07.01 A II e 08.01 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

- -- 6 642 t per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II, e
- 2 060 t per gli avocadi della sottovoce 08.01 D;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine; che secondo le disposizioni relative del suddetto atto di adesione le misure tariffarie prendono soltanto effetto dal 1° marzo 1986; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è indoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membri sono state le seguenti (in tonnellate):

Stati membri	l l	· 07.01 A II itate di primi		- 08.01 D - Avocadi		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Benelux	38	4	61	13	16	13
Danimarca	·_	93	226	_	_	_
Germania	_	_	4	8	2	6
Grecia	_	_	_	. –	_	
Spagna	i	in media 818 in media 1 351			51	
Francia	_	23	_	94	112	97
Irlanda	_	-	_		_	-
Italia	_	_	_	_	_	_
Portogallo	_	_	_	_	_	_
Regno Unito	3 536	6 754	6 728	373	723	671

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effetuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

- 1. a) Dal 1° marzo al 30 giugno 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 642 tonnellate di patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, originarie delle Isole Canarie.
  - b) Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 2 060 t di avocadi della sottovoce 08.01 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie.
- 2. a) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali.
  - b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica i dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.
  - c) Se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, i dazi contingentali indicati appresso per ciascuna delle sottovoci doganali sono applicabili:

N. della tariffa doganale comune	Dazio contingentale
07.01 A II:	
— dal 1° marzo al 15 maggio	13,1 %
— dal 16 maggio al 30 giugno	18,3 %
08.01 D	3,5 %

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissioni ai fini della loro immissione in libera pratica su territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

# Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

- 2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide:
- fino al 30 giugno 1986 per le patate di primizia,
- fino al 31 dicembre 1986 per gli avocadi,

ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) patate di primizia della sottovoce 07.01 A II:

Benelux	25 t
Danimarca	85 t
Spagna	660 t
Regno Unito	4 540 t

b) avocadi della sottovoce 08.01 D:

Benelux	10 t
Germania	5 t
Spagna	1 085 t
Francia	80 t
Regno Unito	470 t

- 3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente:
- 1 332 t per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II,
- 410 t per gli avocadi della sottovoce 08.01 D,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

- 1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 venga utilizzata per il 90% o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
- 2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
- 3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90% o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

# Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1.

#### Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, al più tardi:

- il 15 maggio 1986, per quanto concerne le patate di primizia,
- il 1° ottobre 1986, per quanto concerne gli avocadi,

la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, rispettivamente al 1° maggio 1986 e al 15 settembre 1986 eccede il 20% dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente al più tardi il 15 maggio 1986 e il 1° ottobre 1986 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino rispettivamente al 15 maggio 1986 e al 1° ottobre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

# Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri rispettivamente entro il 20 maggio 1986 e il 5 ottobre 1986 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

- 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
- 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
- 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
- 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

# Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione taluni prodotti della floricoltura delle sottovoci ex 06.01 A, 06.02 A II ed ex 06.02 D della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali ridotti, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario; che il volume contingentale ammonta a 3 446 tonnellate; che per l'anno 1986 i dazi da applicare entro i limiti del contingente tariffario corrispondono all'87,5 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità; che se i prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni dell'atto di adesione in materia; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo il suddetto articolo 4 la preferenza tariffaria prevista prende effetto soltanto il 1° marzo 1986; che è opportuno aprire questo contingente tariffario comunitario per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato:

disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle Isole Canarie, alle percentuali indicate in appresso:

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	6,3	8,6	10,7
Danimarca	_	0,3	0,1
Germania	4,8	4,2	4,5
Spagna	78,9	78,5	77,2
Grecia	_	_	_
Francia	0,3	0,4	0,4
Irlanda	_	_	_
Italia	1,6	0,7	1,7
Portogallo	_		_
Regno Unito	8,1	7,3	5,4

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	8,9
Danimarca	0,1
Germania	3,2
Spagna -	78,9
Grecia	0,1
Francia	0,4
Irlanda	0,1
Italia	1,4
Portogallo	0,1
Regno Unito	6,8

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nel vari stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno stato membro, tale stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1º marzo al 31 dicembre 1986, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari delle Isole Canarie, sono sospesi parzialmente alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 3 446 tonnellate:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Aliquota dei dazi
06.01	Bulbi, tuberi, radici, tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:		
	ex A. allo stato di riposo vegetativo:		
	<ul> <li>diversi dai giacinti, narcisi, tulipani e gladioli</li> </ul>	06.01-19	7 %
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze		
	A. Talee e marze		
	II. altre	06.02-19	7,4 %
	ex D. altre:		
	— rosai (comprese tutte le specie Rosa) non innestati		
	con colletto di diametro di 10 mm o meno	06.02-61	11,3 %
	altri	06.02-65	11,3 %
	<ul> <li>diverse da micelio (bianco di funghi), rododendri (azalee) e piantine di ortaggi e piantine di fragole:</li> </ul>		
	Piante da pien' aria:		
	- Alberi, arbusti e arboscelli, diversi dagli alberi da frutto e da bosco:		
	— Talee radicate e giovani piante	06.02-81	11,3 %
	— altre	06.02-83	11,3 %
	— altre:		
	Piante vivaci	06.02-92	11,3 %
	— altre	06.02-93	11,3 %
	Piante d'appartamento:		
	— Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee	06.02.94	11,3 %
	— diverse dalle piante da fiore con boccioli o fiorite, escluse le cactee	06.02-99	11,3 %
•			

Tuttavia, entro i limiti di questo contingente tariffario, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. I prodotti oggetto di questo regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immis-

sione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 2 750 t del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddiviso tra gli stati membri; le quota, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	244
Danimarca	3
Germania	88
Grecia	3
Spagna	2 172
Francia	10
Irlanda	3
Italia	40
Portogallo	3
Regno Unito	187

2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 696 t, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

- 1. Se la quota iniziale di uno stato membro quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 è utilizzata per il 90 % o più, tale stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente orrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva la permette.
- 2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5% delle propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
- 3. Se, dopo aver esaurito le seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischiereb-

bero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

La quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1986.

#### Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

- 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
- 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
- 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man

mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

# Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni del prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985, con la riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3809/85 DEL CONSIGLIO

#### del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per fagioli delle specie Phaseolus, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, fagioli, cipolle e peperoni della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che i volumi contingentali ammontano a:

- 1 219 t per fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II,
- 5 348 t per cipolle della sottovoce ex 07.01 H, e
- 16 605 t per peperoni della sottovoce 07.01 S;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo le disposizioni relative del suddetto atto di adesione le misure tariffarie prendono effetto soltanto dal 1° marzo 1986; che è dunque opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membri sono state le seguenti (in tonnellate):

Stati membri	1	- 07.01 F II - Fagioli (specie Phaseolus)		– ex 07.01 H – Cipolle		- 07.01 S - Peperoni			
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Benelux	216	418	338	1 349	_	31	9 430	7 781	8 716
Danimarca	_		_		_	_	171	. 34	6
Germania	19	14	18	736	_	24	1 386	443	426
Grecia	_	_	_	_	_			-	-
Spagna	i	in media 723			media 4 4	88	i	n media 27	9
Francia	_	_	-	_	_	-	9	8	30
Irlanda		_			_		<b>-</b> .	1	_
Italia	_	_	-	_	_	_		_	_
Portogallo	_	_	_	_	_	_		_	_
Regno Unito	41	116	309	308	_	133	7 548	6 137	6 851
			t						

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, di garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le

misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti dei contingenti tariffari comunitari nella Comunità per i seguenti prodotti, originari delle Isole Canarie e nei limiti indicati qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
07.01	Ortaggi e piante mangerecce freschi o refrigerati:	
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	<li>II. Fagioli (delle specie Phaseolus)</li>	1 219 t
	H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle	5 348 t
	S. Peperoni	16 605 t

- 2. a) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali.
  - b) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni relative dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.
  - c) Se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, i dazi contingentali indicati appresso per ciascuna delle sottovoci doganali sono applicabili:

N. della tariffa doganale comune	Dazio contingentale
07.01 F II:	
— dal 1º marzo al	,
30 giugno:	11,8 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
— dal 1º luglio al	
30 settembre:	15,4 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
— dal 1º ottobre al	
31 dicembre:	11,8 %, con riscossione minima di 1,8 ECU per 100 kg peso netto
ex 07.01 H:	10,9 %
07.01 S:	5,7 %

- 3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.
  - b) L'articolo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/84 (2), non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

#### Articolo 2

- I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in 1. due parti.
- Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
- a) fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II:

Benelux	260 t
Germania	15 t
Spagna	580 t
Regno Unito	120 t

b) cipolle della sottovoce 07.01 H:

Benelux	370 t
Germania	200 t
Spagna	3 595 t
Regno Unito	115 t

c) peperoni della sottovoce 07.01 S:

Benelux	6 920 t
Danimarca	50 t
Germania	600 t
Spagna	240 t
Regno Unito	5 470 t

- La seconda parte di ciascuno dei contingenti rispettivamente:
- 244 t per fagioli delle specie Phaseolus della sottovoce 07.01 F II,
- 1 068 t per cipolle della sottovoce 07.01 H, e
- 3 325 t per peperoni della sottovoce 07.01 S

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

- Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90% o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
- Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90% o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
- Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

# Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1.

# Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1º ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.

questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

- 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
- 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

- 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti interessati originari delle Isole Canarie presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

#### Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

#### Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione i fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari; che i volumi contingentali ammontano per rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi a 85 460 000 pezzi e per gli altri fiori a 597 t; che per l'anno 1986 i dazi da applicare entro i limiti di questi contingenti tariffari corrispondono all'87,5 % dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità;

considerando che, se i prodotti sono introdotti nel Portogallo, i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni in questione dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo il suddetto articolo 4 la preferenza tariffaria prevista prende effetto soltanto il 1° marzo 1986; che è opportuno aprire questi contingenti tariffari comunitari per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle Isole Canarie alle percentuali indicate in appresso:

— rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi:

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	6,4	6,2	5,9
Danimarca	_	-	_
Germania	36,6	36,6	25,2
Grecia		-	_
Spagna	46,5	43,0	61,5
Francia	4,4	3,7	1,1
Irlanda	_	-	
Italia	0,3	0,9	0,4
Portogallo	_	_	_
Regno Unito	5,8	9,6	5,9

# - altri fiori:

Stati membri	1982	1983	1984
Benelux	37,4	44,2	25,2
Danimarca	-	-	
Germania	9,7	14,0	7,1.
Grecia	_	_	_
Spagna	51,8	40,1	66,9
Francia	0,3	0,6	_
Irlanda	_	-	-
Italia	0,8	1,1	0,8
Portogallo	_	-	
Regno Unito	_	_	_

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase approssimativamente determinarsi come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

Stati membri	rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi	altri fiori
Benelux	6,0	33
Danimarca	0,1	1
Germania	31,0	9
Grecia	0,1	1
Spagna	52,6	51
Francia	2,6	1
Irlanda	0,1	1
Italia	0,5	1
Portogallo	0,1	1
Regno Unito	6,9	1

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari nella Comunità per i prodotti seguenti originari delle Isole Canarie ed entro i limiti indicati:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	
	ex A. freschi:  — Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi	85 460 000 pezzi
	ex A. freschi: — altri fiori	597 t

2. Entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi contingentali applicabili a questi prodotti sono i seguenti:

<ul> <li>del 1° marzo al 31 maggio</li> </ul>	14,8 %
<ul> <li>dal 1° giugno al 31 ottobre</li> </ul>	21,0%
<ul> <li>dal 1° novembre al 31 dicembre</li> </ul>	14,8%.

Tuttavia, entro i limiti di questi contingenti tariffari, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Entro i limiti di questi contingenti tariffari, il Portogallo applica dei dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

#### Articolo 2

- 1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.
- 2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti menzionati nell'articolo 1 viene ripartita tra gli stati membri; le quote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	- ex 06.03 A - rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi (in pezzi)	- ex 06.03 A - altri fiori (in tonnellate)
Benelux	4 100 000	158
Danimarca	70 000	5
Germania	21 200 000	43
Grecia	70 000	5
Spagna	35 980 000	244
Francia	1 780 000	5
Irlanda	70 000	5
Italia	340 000	5
Portogallo	70 000	. 5
Regno Unito	4 720 000	5
	<u> </u>	1

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 17 060 000 pezzi e 117 t, costituisce la riserva.

# Articolo 3

- 1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
- 2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
- 3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90% o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Ciascune delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino 31 dicembre 1986.

# Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 eccede il 20% dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

# Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

- 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura della aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
- 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.
- 3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana,

accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

#### Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

# Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.